



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 22/02/2006

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2006, n. 141

Acquaviva delle Fonti (Ba) - Piano Regolatore Generale. Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competenti Uffici, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Acquaviva delle Fonti, dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione (Variante Generale) approvato con D.P.G.R. n. 2148 del 05/10/78, con delibera di C.C. n. 17 del 21/07/2001 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio comunale.

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.R.G., risultano presentate n. 99 osservazioni nei termini di legge e n. 19 osservazioni fuori termini, controdedotte dall'Amm.ne Com.le con delibere di C.C. n. 32 del 12/05/2002, n. 46 del 17/07/03, n. 48 del 21/07/03, n. 49 del 25/07/03, n. 50 del 28/07/03 e n. 51 del 30/07/03.

La documentazione tecnico-amministrativa afferente al P.R.G. come innanzi adottato, comprendente n. 16 elaborati tecnici (redatti dall'Ing. L. Guarini, dall'Ing. G. Remine e dall'Ing. G. Latilla) e la Relazione geologica-idrogeologica (con n.25 tavole allegate, redatta dal Geol. G. Laterza), è stata trasmessa all'Assessorato referente con nota comunale prot. 19844 in data 27/11/03 e successivamente integrata, in fase istruttoria, in particolare con note comunali prot. 23950 del 10/12/04 e prot.6220 del 21/03/05.

Per i vincoli presenti sul territorio comunale risultano acquisiti i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto: parere favorevole con nota prot. 21318 del 10/12/04, "a condizione che tra le aree soggette a vincolo archeologico in territorio di Acquaviva venga inserita la località Malano (o Masseria Capitolo), sottoposta a tutela con D.M. 26105/97, non menzionata nella relazione tecnica nè individuata nella tav. 11";
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari: parere favorevole con nota prot.3264 del 14/03/05, con precisazioni;
- Ufficio del Genio Civile di Bari: con nota prot. 7173 del 15/03/05 ha comunicato di non esprimere parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto strumento urbanistico adottato prima dell'O.P.C.M. n. 3274/03;

- Soprintendenza B.A.P. di Bari: il parere, richiesto dal Comune con nota in data 27/11/03, non risulta ad oggi pervenuto;

- Assessorato Regionale all'Ambiente: con nota prot. 6229 del 21/03/05 il Comune ha rimesso a detto Assessorato gli elaborati relativi alla Valutazione d'incidenza in ordine all'area "pSIC - IT9120003 Bosco di Mesola", che nel merito si è espresso con note prot. 10151 del 31/08/05 e prot. 185 del 11/01/06.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti -ai sensi delle LL.rr. n. 24 del 04/07/94, n. 8 del 28/01/98 e n. 32/2001 (art. 21) - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 8698 del 01/09/2004.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere determinata nella seduta del 22/03/2005 e sottoscritta in data 07/07/2005, ha operato in merito al P.R.G. stesso le verifiche e le analisi per i seguenti contenuti ed aspetti:

- aspetti generali procedurali ed amministrativi;
- ricognizione giuridica del territorio comunale;
- sistema delle tutele e pareri espressi per i vincoli di legge;
- obiettivi del P.R.G.;
- tipizzazioni del P.d.F. e residue capacità insediative, stato di attuazione dello stesso P.d.F. e standards urbanistici esistenti;
- sistema produttivo primario, secondario e terziario;
- dimensionamento del P.R.G. per il settore residenziale;
- dimensionamento del P.R.G. per il settore produttivo;
- fabbisogno turistico ricettivo;
- aree per attività agricole;
- superfici a standards e zone "F".

Il Comitato Ristretto ha pertanto ritenuto meritevole di approvazione il P.R.G. in argomento, con le considerazioni conclusive e prescrizioni di cui ai punti 3.1.1 (settore residenziale), 3.1.2 (settore produttivo), 3.2 (norme tecniche di attuazione), 3.3 (regolamento edilizio) della Relazione-parere.

Con riferimento alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse, ha assunto le proprie determinazioni come da punto 3.4 della citata Relazione-parere.

Si riferisce inoltre che, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P., approvato con delibera di G.R. n. 1748 in data 15/12/2000 (pubblicata sul B.U.R. n. 6 in data 11/01/2001), il P.R.G. in argomento è assoggettato al rilascio del parere paesaggistico da parte della Giunta Regionale.

Con riferimento alle previsioni del citato P.U.T.T./P. si è rilevato che lo stesso ha individuato nel Comune di Acquaviva delle Fonti i seguenti beni costitutivi da tutelare:

- a) corpi idrici (lame): num. 7;
- b) grotte: num. 1;
- c) biotopi: num. 0;
- d) aree faunistiche: num. 1
(ripopolamento
e cattura);
- e) vincoli e segnalazioni archeo-

logiche ed architettoniche: num. 8.

Di seguito si elencano i predetti beni costitutivi:

Corpi idrici:

- lama Baronali (tipologia E), presente anche in Adelfia;
- lama c/o Casino Diasparri (tipologia E), presente anche in Sannicandro di Bari;
- lama c/o Masseria Trecarri (tipologia E), presente anche in Gioia del Colle;
- vasche (tipologia E);
- lama c/o Casino Pietroforte (tipologia E);
- lama c/o Torre Cimarosa (tipologia E);
- lama c/o Masseria S. Domenico (Tipologia E);

Grotte:

- grotta Corto Martino;

Aree faunistiche:

- Corvello Nuovo (zona di ripopolamento e cattura) Ha 1.000; ricade anche nel territorio comunale di Gioia del Colle;

Elenco vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche:

- Salentino (abitato, necropoli ed area sacra peuceta), archeologico vincolato;
- contrada Baronaggio (insediamento romano), archeologico segnalato;
- grotta di Corto Martino (insediamento preclassico), archeologico segnalato;
- Torre Latilla, architettonico vincolato;
- Chiesa S. Maria Assunta (contrada Salentino), architettonico vincolato;
- Tratturello Santeramo in Colle - Laterza, archeologico vincolato;
- Tratturo Cassano Murge - Canneto, archeologico vincolato;
- Tratturello Curtomartino, archeologico vincolato.

Il P.U.T.T./P. ha definito i livelli di valore e perimetrato gli A.T.E. nel seguente modo:

- masseria Primocelo, contrada Lago dell'Arciprete e contrada Quaglalatte, di "valore rilevante C";
- area masseria Luciani, boschi macchie, biotopi, beni archeologici ed architettonici, lame, grotte ed inviluppi della acque, di "valore distinguibile C";
- zone con vincolo idrogeologico e vincoli di strumenti urbanistici, di "valore relativo D";
- le restanti aree agricole, di "valore normale F".

In proposito, nella Relazione-parere si dà atto che il P.R.G., corredato di elaborati aventi ad oggetto - tra l'altro - il "territorio costruito" (tav. 8), gli "ambiti territoriali estesi" (tav. 10) e gli "ambiti territoriali distinti" (tav. 11), ha recepito il P.U.T.T./P. e ne mette in atto i primi adempimenti e che la coerenza delle scelte sarà verificata con la redazione dei sottopiani.

Peraltro, a seguito di puntuale richiesta, giusta nota S.U.R. prot. 6688 del 06/09/05, il Comune di Acquaviva ha rimesso, con propria nota prot.22914 del 15/11/05, documentazione tecnica con riferimento all'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P., di seguito elencata:

1. Relazione
2. Tav. 1 /a-b-c: - ripermetrazione A.T.D. sistema geomorfologico-idrogeologico
3. Tav. 2/a-b-c - ripermetrazione A.T.D. sistema botanico-vegetazionale
4. Tav. 3/a-b-c - ripermetrazione A.T.D. sistema stratificazione storica

5. Tav. 4/a-b-c - riporto A.T.E.
6. Tav. 5 - perimetrazione territori costruiti
7. Tav. 6a - territori costruiti e A.T.E.
8. Tav. 6b - territori costruiti e A.T.D.

A tale riguardo, il competente Ufficio Paesaggio del Settore ha operato i necessari approfondimenti istruttori, con il seguente esito:

""COMPATIBILITA' CON IL P.U.T.T./P.

Preliminarmente si rappresenta che con delibera 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.).

Il P.U.T.T./P., sotto l'aspetto normativo, si configura come un Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art. 149 del D. Lvo n. 490/99, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c), d) dell'art. 4 della L.R. 56/80 e di procedura di cui all'art. 8 della stessa legge regionale.

Così come disposto dall'art. 2. 10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., i piani regolatori generali comunali, adottati in vigore del P.U.T.T./P., devono essere formati nel rispetto del Piano e, se vigenti, dei suoi sottopiani ed in particolare i contenuti paesaggistico-ambientali del P.R.G., al di fuori dei territori costruiti, vanno esplicitati e documentati.

Detti contenuti devono articolarsi in:

- a) analisi del territorio comunale, documentata con idonee elaborazioni scritto-grafiche-fotografiche riportanti la perimetrazione degli A.T.E. e la individuazione e perimetrazione degli A.T.D.;
- b) specificazione delle trasformazioni e delle opere (insediative ed infrastrutturali) compatibili con la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche (titolo III) individuale e perimetrale;
- c) specificazione operativa delle prescrizioni di base (Titolo III) del Piano nelle norme tecniche di esecuzione del P.R.G., che possono avere, all'interno del P.R. G., una loro autonoma formalizzazione.

Così come disposto dall'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., gli strumenti di pianificazione sott'ordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale, individuando e perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi definiti nell'art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e recependo le direttive di tutela di cui all'art. 3.05 delle N.T.A. del P..U.T.T./P.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede altresì che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto, si rappresenta quanto segue.

Il Comune di ACQUAVIVA, nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, ha rimesso il proprio P.R. G., ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle previsioni di P.R.G. alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o esteso/i interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Entrando nel merito di quanto trasmesso si evidenzia quanto segue:

-) Dagli elaborati trasmessi risulta effettuata, su cartografia in scala adeguata (scala 1:10000), l'esatta individuazione delle emergenze paesistico-ambientali (A.T.D.) con riferimento ai tre sistemi individuati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero al "sistema geo-morfo-idrogeologico" al "sistema botanico-vegetazionale" ed al "sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa".

-) Le emergenze paesistico-ambientali (A.T.D.) individuate cartograficamente dal P.R. G. corrispondono, in linea di massima, come individuazione e come configurazione planimetrica, a quelle già identificate dalla relativa cartografia tematica del P.U.T.T./P., nonché negli elenchi allegati alle N. TA. del P.U.T.T./P.; le predette emergenze identificate dal P.R.G. risultano in parte anche implementate dallo strumento di pianificazione comunale rispetto a quelle già censite dal P.U.T.T./P. (con riferimento in particolare al sistema botanico-vegetazionale e geo-morfo-idrogeologico).

-) Dagli elaborati trasmessi si evince altresì che risulta effettuata, sempre con riferimento agli A.T.D., l'esatta individuazione sia dell'area di pertinenza che dell'area annessa al "bene".

-) Non risulta effettuata invece, all'interno delle N.T.A. del P.R.G. di che trattasi, alcuna correlazione e/o attualizzazione della normativa di tutela paesaggistica-territoriale (P.U.T.T./P.), con specifico riferimento soprattutto alle direttive di tutela ed alle prescrizioni di base relative a tutti gli A.T.D. come individuati e definiti nel titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare, con riferimento alle N.T.A. del P.R.G., gli art. 37 (area boscate) - art. 38 (aree protette) art. 39 (area per acque pubbliche) - art. 40 (area carsica) - art. 41 (aree a versante), riportano le mere definizioni delle emergenze paesistico-ambientali individuate e non già la verifica dell'osservanza delle direttive di tutela e soprattutto le prescrizioni di base, ovvero non disciplinano in dettaglio gli interventi reputati ammissibili sia nell'area annessa che nell'area di pertinenza al bene ancorchè individuato cartograficamente.

Si evidenzia altresì che per quanto attiene alla componente botanico-vegetazionale, non risultano individuate graficamente le aree annesse a compagini boschive esterne (come area di pertinenza) al territorio comunale di Acquaviva ma comunque incidenti (come area annessa) sul territorio comunale di che trattasi.

Si rappresenta la necessità di riportare graficamente anche il perimetro delle aree p.SIC - Z.P.S., individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Decreto Ministero dell'Ambiente del 3/4/2000 suppl. G.U. n. 95 del 22/4/2000, in quanto dette aree fanno parte del patrimonio naturale della Regione così come definito dall'art. 2.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

-) Con riferimento agli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.), gli elaborati grafici trasmessi corrispondono, in

linea di massima, come classificazione e come configurazione planimetrica, a quelli già identificati dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Il P.R.G. di che trattasi non attua pertanto alcuna riclassificazione degli A.T.E. rispetto a quella già operata dal P.U.T.T./P., confermando quindi, sostanzialmente, sia il livello dei valori paesaggistici (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) che la tutela diretta per gli stessi ambiti territoriali già individuati dal P.U.T.T./P.

Non risulta, in sintesi, effettuata alcuna correlazione derivata tra le emergenze paesistico-ambientali riscontrate ed implementate a seguito della ricognizione di dettaglio effettuata dal P.R.G. (A.T.D.) e la classificazione degli A.T.E., quest'ultima invece operata dal P.R.G. in piena analogia a quella già effettuata dal P.U.T.T./P.

-) Non risulta effettuata, all'interno delle N.T.A. del P.R.G. di che trattasi, alcuna correlazione e/o attualizzazione, in funzione delle specifiche emergenze paesistico-ambientali presenti in alcune aree del territorio comunale, della generale normativa di tutela paesaggistico-ambientale del P.U.T.T./P., con particolare riferimento soprattutto agli "indirizzi di tutela" relativi agli A.T.E., come definiti nel titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P., secondo quanto disposto dall'art. 2.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

-) Con riferimento alla perimetrazione dei cosiddetti "territori costruiti", come definiti dall'art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., gli elaborati scritto-grafici trasmessi identificano, in maniera corretta e puntuale, le aree dove non trovano applicazione le norme, di cui al Titolo I e Titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ovvero risultano identificate e graficamente distinte le diverse fattispecie, come elencate al punto 5 dell'art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., presenti nel territorio comunale in esame.

In conclusione, per quanto attiene alle "risorse paesaggistiche ed ambientali" presenti in maniera rilevante nel territorio comunale oggetto del P.R.G. di che trattasi, gli elaborati scritto-grafici trasmessi, soprattutto per quanto attiene alla normativa di tutela delle emergenze individuali, non consentono in questa fase di effettuare una esaustiva verifica di compatibilità delle specifiche scelte progettuali operate dal P.R.G. con le più generali disposizioni di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale introdotte dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T./P).

Per le considerazioni in precedenza riportate, fermo restando la necessità di integrare in fase di controdeduzioni i contenuti del P.R.G. con quanto in precedenza specificato, in questa sede non è possibile pertanto attestare la conformità del P.R.G. al P.U.T.T./P, stante la carenza di verifiche in tal senso riscontrata negli atti e grafici proposti dal Comune di Acquaviva, che dovranno pertanto essere fornite nella predetta fase delle controdeduzioni ex art. 161co. 11', cui viene sottoposto il P.R.G., ai fini del rilascio del parere paesaggistico in sede di approvazione definitiva del medesimo P.R.G."

In ordine all'area "pSIC - IT9120003 Bosco di Mesola", presente nel territorio comunale, di seguito si riportano gli esiti della Valutazione d'incidenza giuste richiamate note dell'Assessorato Regionale all'Ambiente (emanate in data successiva alla Relazione-parere del Comitato Ristretto):

Nota prot. 10151 del 3 1/08/2005

"Il proposto sito di importanza comunitaria BOSCO DI MESOLA - IT9120003 interessa la parte sud occidentale del territorio comunale, al confine con il Comune di Santeramo; in tale sito ricadono le aree aventi le seguenti destinazioni di Piano:

- comparto C5 - mq. 226880 - zona omogenea C5 - a carattere turistico alberghiero;
- comparto C4 - mq. 512985 - zona omogenea C4 - a carattere turistico residenziale;

- zona F2 - mq.32500 - attrezzature sanitarie e assistenziali;
- zona F1 - mq. 22500 - attrezzature per l'istruzione di grado superiore;
- zona F6 - mq. 38250 -attrezzature per l'istruzione e l'attività scientifica.

Dai dati in possesso dell'Ufficio risulta che tali destinazioni sono in gran parte incompatibili con gli obiettivi di conservazione del pSIC; l'area in questione è in gran parte interessata da pseudosteppa, inquadrabile negli habitat prioritari delle "Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee" e/o "Percorsi substeppici di graminee e piante annue (TheroBrachypodietea)" nonché da vegetazione arbustiva a macchia con prevalenza di Pistacia lentiscus, Philyrea latifolia, Crataegus monogyna, strutturando un sistema ambientale tipicamente a mosaico rilevante per molte specie. L'area, inoltre, assume una notevole importanza per la presenza di una buona popolazione della specie d'interesse comunitario Lullula arborea. Sono inoltre presenti beni diffusi nel paesaggio agrario quali piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, per dimensione e/o rilevanza scientifica, testimonianza di antiche compagini boschive esistenti; sono inoltre presenti in maniera diffusa nel territorio in esame filari arbustivi di quercus troiana (habitat direttiva) e Crataegus monogyna, posizionati generalmente a ridosso dei muretti a secco, così come indicato anche dalla Relazione di Valutazione di Incidenza (pag. 151).

Il semplice calcolo numerico delle superfici di pSIC sottratte dall'eventuale realizzazione delle previsioni di lottizzazioni stimate in circa 100 ha, evidenzia la sottrazione di una parte rilevante del pSIC, pari ad una percentuale del 37% della parte presente nel territorio del Comune di Acquaviva.

L'area interessata dai comparti edificatori citati, pur non interessata in maniera diretta dalla compagine boschiva vera e propria, risulta ad essa funzionalmente legata, soprattutto per gli aspetti trofici della fauna, per la presenza di superfici di habitat di interesse comunitario e per la suscettibile potenzialità naturalistica, se non soggetta a trasformazione, grazie anche alla presenza di esemplari isolati e di una fitta trama di muretti a secco. Pertanto l'area interessata dai comparti edificatori citati risulta in contrasto con gli obiettivi di conservazione del sito, in particolare, per tutto quanto sopra detto:

- sono stralciate le zone C4 e C5;
- è stralciata la zona F6 nonché le "aree per l'istruzione della zona agricola " individuate nella cartografia allegata (tav. 9 - pSIC) ma non inserita in Relazione;
- è confermata l'area F2, in quanto già parzialmente interessata da edificazione e destinata ad ampliamento e o potenziamento della struttura esistente.

Nota prot. 185 del 11/01/2006

Il Comune di Acquaviva con propria nota prot. 22904 del 15/11/05 ha fatto presente che, in forza di una variante urbanistica predisposta ai sensi della L.r. n. 3/1998, mediante conferenza di servizi del 06/04/2000 e delibera commissariale n. 100 del 13/04/2000 è stata autorizzata la costruzione della nuova sede dell'Ospedale Regionale Miulli. Tale variante, che trasforma 18 ha di zona "C" in zona "F2 attrezzature ospedaliere in interesse generale", non era tuttavia riportata nella cartografia allegata allo Studio di VI (tav. 9 - pSIC).

Il parere espresso è pertanto riproposto nei suoi contenuti, tenendo però presente che la zona "F2" già confermata deve essere intesa come riferita alla "Tav. 9 - Osp." del Comune di Acquaviva allegata alla istanza di verifica del 15/11/05."

Stante quanto innanzi riportato circa le determinazioni dell'Assessorato Regionale Ecologia, condivise in questa sede, per quanto concerne le zone a carattere turistico-residenziali e turistico-alberghiere, dal Comitato Ristretto fatte salve limitatamente alle aree già tipizzate dal P.d.F. vigente ed oggetto di piani

attuativi approvati (prescrizione di cui al punto 3.1.2 della Relazione-parere), in sede di controdeduzioni detta prescrizione del Comitato Ristretto va necessariamente correlata e verificata dall'Amm.ne Com.le, alla luce delle suddette determinazioni in ordine al pSIC.

Con riferimento al sopravvenuto Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005, si rileva che il centro urbano di Acquaviva è interessato dalla presenza di zone classificate "AP - Aree ad alta probabilità di inondazione" e "R4 - aree a rischio molto elevato", in relazione alle quali si richiamano le cogenti disposizioni di tutela di cui al medesimo P.A.I., comportanti necessità di adeguamento dello strumento urbanistico.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Ristretto con la Relazione-parere citata, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta l'approvazione del P.R.G. del Comune di Acquaviva delle Fonti, come sopra adottato, con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-parere ed innanzi richiamate e delle prescrizioni complessive di cui al presente provvedimento.

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, si propone alla Giunta di condividere le determinazioni del Comitato Ristretto, in precedenza richiamate, compatibilmente con le prescrizioni complessive di cui al presente provvedimento.

Si propone altresì, per le motivazioni prima riportate, di riservarsi il rilascio del parere paesaggistico per il P.R.G. in argomento, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P., in sede di approvazione definitiva del P.R.G. medesimo, previa idonea integrazione degli atti nei termini specificati.

In ordine alle disposizioni di legge in materia di beni soggetti ad "usi civici", si precisa che il territorio del Comune di Acquaviva non risulta interessato (per quanto è possibile riscontrare dagli elaborati del P.U.T.T./P. medesimo) da suoli sottoposti ai citati "usi civici".

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16, undicesimo comma, della L.r. n. 56/1980."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMM4 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dai Dirigenti d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r., n. 56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. del Comune di Acquaviva delle Fonti, adottato con delibera di C.C. n. 17 del 25/07/2001, con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. medesimo delle prescrizioni e modifiche riportate ai punti 3.1.1, 3.1.2, 3.2 e 3.3 della Relazione-parere del Comitato Ristretto (parte integrante del presente provvedimento ed innanzi richiamate), e delle prescrizioni complessive di cui al presente provvedimento;
- DI DECIDERE, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Ristretto al punto 3.4 della medesima Relazione-parere, qui in toto condiviso, compatibilmente con le prescrizioni complessive di cui al presente provvedimento;
- DI RISERVARSI inoltre, per le motivazioni in precedenza riportate, il rilascio del ,parere paesaggistico per il P.R.G. in argomento, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P. approvato con deliberazione della G.R. n. 1748 del 15/12/2000, in sede di approvazione definitiva del P.R.G. medesimo, previa idonea integrazione degli atti nei termini in precedenza specificati;
- Il Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti procederà, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche complessive introdotte d'ufficio negli atti e grafici del P.R.G. medesimo;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola